



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Unità di Progetto Armonizzazione e Standardizzazione Regolamenti e Procedure

Tit. I cl. 3

Decreto Rettorale n.73 del 08/01/2019

Oggetto: Emanazione Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

IL RETTORE

Vista la Legge del 30/12/2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto il Decreto Legislativo del 29/03/2012, n. 68 – Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f e al comma 6;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/03/2012;

Premesso che con deliberazione del 13/11/2018 n. 3/2018/V/2 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68);

Premesso che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 16/11/2018, ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento in oggetto;

Premesso che con deliberazione del 26/11/2018 n. 10/2018/IV/11 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Unità di Progetto Armonizzazione e Standardizzazione Regolamenti e Procedure

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68) che costituisce parte integrante del presente decreto.

F.to IL RETTORE
Prof. Gianmaria Ajani

Visto: F.to Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Unità di Progetto Armonizzazione e Standardizzazione Regolamenti e Procedure

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE (ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

INDICE

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Commissione di selezione, pubblicazione graduatorie
- Art. 3 - Gestione delle chiamate
- Art. 4 - Doveri connessi allo svolgimento dell'attività
- Art. 5 - Rinunce, interruzioni e risoluzione della collaborazione
- Art. 6 - Durata della collaborazione e corrispettivo
- Art. 7 - Tipologia della collaborazione e incompatibilità
- Art. 8 - Copertura assicurativa
- Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 Finalità e oggetto

L'Università degli Studi di Torino, in conformità con quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio promuove, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, attività di collaborazione destinate alle studentesse e agli studenti iscritti ai vari corsi di laurea dell'Università degli Studi di Torino attraverso la pubblicazione di appositi bandi.

I bandi devono prevedere:

- a) i soggetti destinatari;
- b) le forme di collaborazione previste, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza di cui all'art. 12 della L. 19 novembre 1990, n. 341 allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative, relativamente ai seguenti ambiti:
 - 1) agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librerie, nonché di spazi di studio e didattici;
 - 2) agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;
 - 3) svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all'attività amministrativa non implicanti l'assunzione di responsabilità amministrativa;
 - 4) collaborazione presso laboratori scientifici;
 - 5) collaborazione ai servizi informativi e di supporto rivolti alla popolazione studentesca;
 - 6) attività informatiche legate alla didattica;
 - 7) attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato;
 - 8) attività di supporto all'orientamento;
 - 9) attività di supporto alla mobilità internazionale;
 - 10) attività di supporto all'organizzazione dei tirocini;
 - 11) Altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione non ricomprese nelle categorie precedenti.
- c) l'ammontare del corrispettivo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Unità di Progetto Armonizzazione e Standardizzazione Regolamenti e Procedure

- d) i requisiti di merito ed eventuali altre competenze richieste;
- e) le modalità di selezione con attribuzione della precedenza, a parità di posizione in graduatoria, a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate;
- f) il numero massimo di ore di attività effettuabili per ciascun anno accademico.

Le collaborazioni possono essere bandite e finanziate da Strutture Didattiche (Scuole e Dipartimenti) o dalla Direzione competente dell'Ateneo.

Art. 2 Commissioni di selezione e pubblicazione graduatorie

Le Commissioni di selezione composte da personale docente e/o personale amministrativo e da rappresentanti della componente studentesca, secondo quanto previsto dai singoli bandi, sono istituite con Decreto Rettorale o Direttoriale e devono predisporre entro il termine previsto dal bando di concorso una graduatoria provvisoria formulata sulla base dei criteri di merito. A parità di posizione in graduatoria prevalgono le condizioni di reddito meno agiate sulla base dell'ISEE.

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e entro i termini previsti dai singoli bandi, si procederà alla verifica di eventuali osservazioni nel frattempo pervenute secondo le modalità previste dai singoli bandi.

Successivamente sarà pubblicata all'Albo online dell'Ateneo la graduatoria definitiva che avrà validità per il periodo previsto da bando.

Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 3 Gestione delle chiamate

Le chiamate avverranno via email utilizzando l'indirizzo di posta istituzionale specificando le modalità di convocazione e le tempistiche per l'accettazione.

L'attività dovrà iniziare nella struttura individuata a discrezione dell'Amministrazione entro i tempi comunicati, previo formale affidamento della collaborazione.

In caso di rinuncia o di interruzione della collaborazione, si procede allo scorrimento della graduatoria per il periodo di tempo residuo.

Ad esaurimento di quest'ultima, le strutture sono autorizzate a ribandire collaborazioni.

Art. 4 Doveri connessi allo svolgimento dell'attività

La persona responsabile della struttura presso cui viene svolta la collaborazione deve:

- a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dal presente Regolamento, le attività oggetto della collaborazione;
- b) definire modi e tempi dell'esecuzione dell'attività compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura, sia con gli obblighi formativi di chi svolge la collaborazione;
- c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito;
- d) coordinare l'attività prestata affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Unità di Progetto Armonizzazione e Standardizzazione Regolamenti e Procedure

- e) comunicare il numero di ore effettuate entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione;
- f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione dei doveri da parte di chi presta la collaborazione.

La persona che svolge l'attività a tempo parziale deve:

- a) comunicare tempestivamente tramite email la volontà di accettare o di rinunciare;
- b) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività;
- c) avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la funzionalità e il decoro;
- d) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi;
- e) attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016), in caso di trattamento dei medesimi.

Art. 5 Mancato inizio, interruzione e risoluzione della collaborazione

In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi è possibile recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione.

Il mancato inizio o l'interruzione dell'attività in assenza di giustificati motivi danno luogo alla decadenza d'ufficio della collaborazione.

La violazione dei doveri di cui all'art. 4, oggettivamente riscontrata, determina la risoluzione della collaborazione.

La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui chi la presta:

- non abbia più una iscrizione attiva all'Ateneo (fatti salvi i casi di coloro che conseguono il titolo nella sessione autunnale e si iscrivono a un altro corso di studi nell'a.a. successivo);
- abbia subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

Art. 6 Durata della collaborazione e corrispettivo

La collaborazione deve rispettare il limite massimo individuale di 200 ore per anno accademico e comporta un corrispettivo entro il limite massimo di 3.500,00 euro annui.

È consentito svolgere più prestazioni rispettando i limiti massimi di ore e di corrispettivo indicati in precedenza.

L'importo del corrispettivo è fissato di norma in 9,00 euro orari, salvo eventuali integrazioni previste nei singoli bandi sulla base della tipologia di prestazione richiesta e salva l'applicazione del tetto massimo complessivo indicato in precedenza.

Il corrispettivo previsto, che riveste la funzione di sostegno economico alla prosecuzione del percorso di studi, è esente da imposte e sarà pagato previa presentazione da parte dei soggetti responsabili della struttura della dichiarazione di regolare esecuzione delle attività.

Per le collaborazioni di durata pari a 200 ore il corrispettivo sarà versato in due rate, una a metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Unità di Progetto Armonizzazione e Standardizzazione Regolamenti e Procedure

Le collaborazioni a numero ridotto di ore saranno liquidate secondo le modalità previste dal relativo bando. Qualora il monte ore previsto non sia completato, si provvederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo spettante.

Art. 7 Tipologia della collaborazione e incompatibilità

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Le collaborazioni di cui al presente Regolamento sono incompatibili con contemporanee titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l'Ateneo.

Art. 8 Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa, contro gli infortuni e responsabilità civile, di coloro che svolgono la collaborazione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati secondo l'informativa sul trattamento dei dati personali dell'utenza studentesca ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016), che è pubblicata sul Portale di Ateneo nella sezione Privacy e allegata al Regolamento delle carriere studentesche.